COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 6 ***del*** 11.03.2021

Trezzano sul Naviglio, 15.02.2021

Via IV Novembre, 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02-48418200
P.IVA/C.F.: 03029240151

PEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale: protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB:https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

INDICE

- Art.1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art.2 - Ambito di applicazione
- Art.3 - Regole generali d'uso degli spazi verdi pubblici
- Art.4 - Manifestazioni all'interno degli spazi verdi pubblici
- Art.5 - Prescrizioni generali di salvaguardia
- Art.6 - Abbattimenti e potature
- Art.7 - Capitozzatura di alberi
- Art.8 - Impianti in sostituzione
- Art.9 - Scelta delle specie per nuovi impianti e sostituzioni
- Art.10 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
- Art.11 -Trapianti arborei
- Art.12 - Patrimonio arboreo sottoposto a tutela
- Art.13 - Obbligo di cura e di difesa sanitaria
- Art.14 - Profilassi delle malattie letali epidemiche
- Art.15 - Disposizioni per le concessioni e gli interventi edilizi
- Art.16 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere
- Art.17 - Modificazione della falda.
- Art.18 - Convenzione per la gestione e manutenzione di aree verdi comunali
- Art.19 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
- Art.20 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.
- Art.21 - Orti urbani e giardini condivisi
- Art.22 - Lavoro volontario
- Art.23 - Verde in aree private.
- Art.24 - Promozione del rimboschimento
- Art.25 - Accesso alle aree verdi pubbliche.
- Art.26 - Mezzi motorizzati.
- Art.27 - Mezzi non motorizzati e cavalli
- Art.28 - Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.
- Art.29 - Danneggiamento di alberi
- Art.30 - Emissioni sonore
- Art.31 – Acque comprese nelle aree verdi
- Art.32 – Fruizione delle aree verdi

- Art.33 - Aree ornamentali
- Art.34 – Aree di gioco
- Art.35 – Aree attrezzate per lo sport
- Art.36 – Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi
- Art.37 – Aree per cani
- Art.38 – Attività commerciali ed hobbisti
- Art.39 – Manifestazioni sportive, spettacoli ed attività di animazione
- Art.40 – Criteri di sviluppo delle aree verdi urbane
- Art.41 – Modalità di progettazione
- Art.42 – Linee progettuali
- Art.43 – Prescrizione per la messa a dimora di alberi
- Art.44 – Vigilanza e sanzioni
- Art.45 – Entrata in vigore

Allegati:

- Allegato n°1: Orario Parchi - Regolamento griglie Parco del Centenario
- Allegato n°2: Elenco delle specie arboree autoctone- Elenco delle specie naturalizzate comunque adattate all'ambiente urbano- Elenco delle specie arbustive – Gruppo delle conifere - Specie sconsigliate
- Allegato n°3: Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

La vegetazione in ambiente urbano è un elemento insostituibile e prezioso del tessuto cittadino. Essa svolge salutari funzioni a vantaggio degli esseri viventi e rappresenta una componente paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Riconosciutone il rilievo per gli aspetti ecologici, paesaggistici, culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale di Trezzano sul Naviglio, attraverso il presente Regolamento, detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato e disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale al fine di garantirne la conservazione, la cura e la corretta manutenzione. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici. Nel conseguimento di questi obiettivi, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna, dagli insetti utili come gli impollinatori (es. api, farfalle etc.), delle numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi, nonché delle specie ittiche che possono rilevarsi negli specchi d'acqua.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto nelle aree a verde privato, negli ambiti di seguito elencati:

- parchi e giardini pubblici;
- spazi verdi a corredo di servizi pubblici (aree di pertinenza di edifici scolastici e altri edifici pubblici);
- verde di arredo e ornamentale (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere, aree verdi libere attrezzate e non, ecc.);
- spazi di proprietà pubblica con destinazione a verde o a servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- parchi, giardini e aree verdi privati;
- orti urbani comunali;
- fasce di rispetto (aree poste a margine dei tracciati stradali, cimiteriali, di rispetto degli elettrodotti, ecc.);
- aree incolte e argini di rogge e corsi d'acqua.
- filari e parterre alberati;

- aree agricole con le loro pertinenze (es. cascine);
- verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi);
- aree verdi all'interno dei cimiteri;
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
- spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione o collaborazione;
- aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi
- giardini pensili, tetti e pareti verdi;
- spazi incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);
- spazi verdi sovrastanti i parcheggi interrati in diritto di superficie su aree comunali.

I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 3 - Regole generali d'uso degli spazi verdi pubblici

Gli spazi verdi pubblici sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, di svago e di riposo nel rispetto dei limiti imposti dalla loro destinazione d'uso. Non è consentito arrecare disturbo ai frequentatori, nè danneggiare in alcun modo la vegetazione e l'arredo urbano.
In particolare, è vietato:

- danneggiare il patrimonio arboreo e arbustivo, il verde ornamentale e il tappeto erboso;
- danneggiare, manomettere, imbrattare o deturpare panchine, cestini, giochi e ogni altro arredo e attrezzatura presenti;
- danneggiare e manomettere gli impianti di illuminazione e irrigazione;
- accedere con veicoli a motore (esclusi i mezzi di servizio autorizzati per le manutenzioni);
- accendere fuochi senza permesso dell'Amministrazione Comunale;
- abbandonare rifiuti;
- lasciar vagare cani sprovvisti di guinzaglio al di fuori degli spazi ad essi riservati;

- asportare qualsiasi essenza o residuo vegetale senza autorizzazione comunale;
- effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno senza autorizzazione comunale;
- procedere a scavi di qualsiasi natura e ammassare materiali di qualunque tipo senza autorizzazione comunale;
- raccogliere fiori, danneggiare nidi e tane;
- modificare il tappeto erboso o il sottobosco;
- esercitare attività venatorie propedeutiche alla caccia;
- introdurre nuovi animali senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
- versare sostanze inquinanti o nocive.
- effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;
- campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi, lanciare o depositare corpi esplodenti, giochi pirotecnici o simili;
- soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;
- posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.
- accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e s.m.i.

Art. 4 - Manifestazioni all'interno degli spazi verdi pubblici

Lo svolgimento di manifestazioni sportive e spettacoli nonché l'installazione temporanea di strutture per l'attività ludica (giostre, giochi, ecc..) sono consentiti esclusivamente all'interno degli spazi individuati preventivamente dall'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione dei competenti Servizi Comunali. Le aree ritenute idonee agli scopi di cui al presente articolo sono individuate presso:

- Parco del Centenario;
- Parco Clivia;
- Piazza San Lorenzo.

Art. 5 - Prescrizioni generali di salvaguardia

Gli alberi aventi diametro del tronco superiore a 10 centimetri, misurato a 1,5 metri dal suolo, e gli arbusti con più fusti (policormici), se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a 10 centimetri, devono essere rigorosamente tutelati. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 10 cm di diametro gli alberi e gli arbusti piantati in sostituzione di altri. Nelle aree pubbliche e private è fatto obbligo di garantire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria quali pulizia da erbe infestanti, ramaglie e foglie, taglio dell'erba, eliminazione di parti legnose secche o pericolanti, interventi necessari a tutelare la pubblica incolumità ed il pubblico decoro con particolare riferimento alle proprietà private in evidente stato di abbandono ed incuria. Inoltre è fatto obbligo ai proprietari di alberi o di arbusti adiacenti alle strade pubbliche o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti, l'illuminazione pubblica e la visibilità della carreggiata. Qualora per qualsiasi causa cadano a terra alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e la proprietà pubblica quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 3 dal piano stradale. In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Servizio Ambiente, possono essere imposti con apposito provvedimento il taglio di alberi, rami o branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione

Comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste. Per quanto concerne le distanze di piante e dei relativi rami dai confini di proprietà private valgono tutte le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

Art. 6 - Abbattimenti e potature

Coloro che intendono procedere all'abbattimento di piante aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 5 devono presentare una domanda in carta libera al Servizio Ambiente, come da modello in allegato (modello1), nella quale devono essere descritte le caratteristiche della/e pianta/e e le motivazioni dell'abbattimento; la richiesta deve altresì essere accompagnata da esauriente documentazione fotografica della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione all'abbattimento. Sono naturalmente fatte salve superiori limitazioni di cui alla vigente normativa con riferimento ai boschi ed alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici, monumentali e paesaggistici e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità. Il Servizio Ambiente autorizza gli abbattimenti di essenze arboree sussistendo le seguenti condizioni:

nell'ambito di luoghi pubblici:

- deve essere accertato uno stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o deve essere accertata una condizione patologica degenerativa irreversibile;
- per danni evidenti causati a manufatti quali sotto-servizi, pavimentazioni, muri di cinta, ecc.;
- in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico deve essere accertata l'impossibilita di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilita di procedere, anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico, allo spostamento in altro luogo dell'alberatura;

nell'ambito di luoghi privati:

- se sussistono condizioni di pericolo (ad esempio, alberi pericolanti che mettono a repentaglio in modo diretto o indiretto la sicurezza di persone e/o cose);
- se accertata una condizione patologica degenerativa irreversibile;
- per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;

- per danni evidenti causati a manufatti quali sotto-servizi, pavimentazioni, box interrati, muri di cinta, ecc.;
- qualora la pianta abbia raggiunto dimensioni notevoli rispetto al contesto pregiudicando pertanto la sicurezza di fabbricati e manufatti posti nelle immediate vicinanze;
- per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma del Servizio Ambiente con le prescrizioni necessarie. Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere una perizia di un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, o titolo equipollente) in cui siano meglio specificate e qualificate le motivazioni dell'abbattimento. L'abbattimento di alberi per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire senza autorizzazione previa tempestiva comunicazione al Servizio Ambiente entro 24 ore lavorative precedenti all'intervento, sotto la personale responsabilità del proprietario anche per quanto riguarda l'effettiva sussistenza di pericolo imminente. Il Servizio Ambiente si riserva di effettuare sopralluogo al fine di verificare ed eventualmente far accertare da tecnico specializzato l'effettiva sussistenza della necessità di procedere all'abbattimento con possibilità di dettare precisazioni, ordinare la sospensione degli interventi ed elevare la relativa sanzione. Per gli interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgono l'apparato radicale, effettuati su piante del genere Platanus, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 17/04/1998 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano (Ceratocystis fimbriata f. platani)" è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, che dovrà essere allegata alla domanda di cui al presente articolo. Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici sia dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose. Le operazioni di potatura di alberi ed arbusti ubicati in luoghi privati non necessitano di autorizzazione alcuna tranne nel caso di piante assoggettate a particolari vincoli di tutela, per le quali occorre preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio Ambiente. In ogni caso le potature dovranno essere di norma effettuate praticando i tagli ai nodi

o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
E' inoltre opportuno non eseguire interventi di cimatura di conifere, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.
Gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie decidue: nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 1° novembre al 15 marzo;
- per le specie sempreverdi: nei soli periodi di riposo vegetativo indicativamente dal 1° novembre al 15 marzo e dal 1° luglio al 31 agosto;
- interventi sulle branche morte: tutto l'anno.

I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone di verde pubblico e privato, dovranno essere avviati a raccolta differenziata.
Coloro che intendono procedere all'esecuzione di potature compiute con modalità differenti e/o in epoche differenti devono presentare una domanda in carta libera al Servizio Ambiente, come da modello in allegato (Allegato n°), nel quale devono essere descritte le caratteristiche della/e pianta/e e le motivazioni dell'intervento; la richiesta deve altresì essere accompagnata da esauriente documentazione fotografica della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione alla potatura.
La potatura degli alberi sul territorio del Comune si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

Art. 7 - Capitozzatura di alberi

Le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, sono vietate. Eventuali deroghe possono essere concesse e saranno considerate abbattimenti, quindi

soggette ad autorizzazioni come da art. 6, solo qualora ritenute necessarie dietro parere di un tecnico agronomo abilitato, la cui perizia andrà allegata alla richiesta di autorizzazione.

Art. 8 - Impianti in sostituzione

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale, per ciascun individuo arboreo o arbustivo abbattuto il richiedente deve mettere a dimora un'altra pianta, di pari o superiore valore arboreo, scegliendo prioritariamente tra le essenze autoctone, di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico da concordare con l'ufficio preposto. Gli alberi posti in sostituzione dovranno in ogni caso essere di prima scelta ed avere una circonferenza non inferiore a 12/14 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, dovranno essere in vaso avente un diametro non inferiore a 24 cm. In tal caso, il sito dell'impianto e la qualità degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 9 - Scelta delle specie per nuovi impianti e sostituzioni

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 2.

1. In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate. Una scelta diversa deve essere adeguatamente motivata. Per le aree ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano o in altre aree protette si applicano le norme.
2. Nelle aree a verde pubblico e in aree private potenzialmente frequentate dai cittadini, è opportuno non impiegare specie con parti tossiche/velenose o pollini allergenici.
3. A meno di particolari circostanze, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E – "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni.

4. Gli Uffici comunali competenti per il verde sono preposti alla valutazione della congruità delle specie arboree da utilizzare in considerazione delle specifiche condizioni dell'ambiente e della fauna presente, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle piante, nonché della loro corretta epoca di piantagione (fase di riposo vegetativo). Si privilegiano specie tipiche locali, autoctone o naturalizzate, tenendo in considerazione la composizione del patrimonio arboreo presente sull'area di competenza e più in generale sul territorio comunale e comunque ispirandosi al principio di mantenere una elevata biodiversità e una compatibilità di fondo con l'ecosistema di pianura lombardo.

Art. 10 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.
1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone devono essere salvaguardate e tutelate, con preferenza alle specie che producono bacche che possono favorire la presenza di avifauna.
2. La potatura delle siepi sul territorio del Comune si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa, in presenza accertata di nidi, tane o rifugi, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

Art.11 -Trapianti arborei
1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti.
2. Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto 'grande trapianto' (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati nella movimentazione di alberi di alto fusto adulti), il trapianto di esemplari con circonferenza del tronco superiore a 100 cm (misurata a 100 cm dal suolo), ad eccezione di piante provenienti da vivaio ed allevate a tale scopo, è di norma vietato sul territorio comunale. Si possono trapiantare esemplari arborei superiori a tale misura solo in casi particolari, al fine di salvaguardare piante di particolare significato storico o di particolare pregio ornamentale, in buone condizioni fitosanitarie e idonee al trapianto.
3. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti per il verde,

che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.
4. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.
5. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.
6. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adacquamento (interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte lo richiedano), diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.
7. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal Settore comunale del verde in base alle diverse classi di grandezza delle specie.

Art. 12 - Patrimonio arboreo sottoposto a tutela
L'Amministrazione Comunale, tramite specifico provvedimento, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico/culturale. Il Servizio Ambiente attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute. Il medesimo potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e di conservazione delle alberature tutelate, nel caso in cui, insistendo su aree di proprietà privata, il

proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato. Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, e tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al Servizio Ambiente, che ne valuterà l'opportunità. L'eventuale autorizzazione ha validità di 3 mesi a partire dalla data del rilascio e deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di effettuazione degli interventi. In questi casi gli interventi dovranno essere realizzati esclusivamente da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la C.C.I.A.A., sotto il controllo del Servizio Ambiente.
Il Servizio Ambiente avrà il compito di censire il patrimonio arboreo anche dei privati, ritenuto di particolare interesse storico/culturale, mediante periodiche campagne di sensibilizzazione e divulgazione dell'iniziativa.

Art. 13 - Obbligo di cura e di difesa sanitaria
Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo ai proprietari di aree con alberature di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente. Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo volte a diminuire le condizioni di stress per le piante. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- la preparazione adeguata dei siti d'impianto e il rispetto delle aree di pertinenza;
- la riduzione al minimo necessario degli interventi di potatura.

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo. Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento alla normativa vigente in materia, preferendo comunque prodotti di lotta biologica e a basso impatto ambientale. In particolare nella lotta contro Lepidotteri defogliatori dovranno essere privilegiati interventi a base di Bacillus thuringensis. Qualora non sia possibile applicare metodologie di lotta biologica dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità e selettivi, sempre nel rispetto della normativa vigente. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti

dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente. E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento per prevenire l'accesso e di effettuare trattamenti nelle ore di minor transito. E' assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo di fioritura. Gli abitanti della zona interessata da trattamenti chimici o biologici condotti per conto dell'Amministrazione Comunale dovranno essere preventivamente informati.
Su tutto il territorio comunale e fatto obbligo di attenersi alle leggi regionali e nazionali in materia di lotta obbligatoria a fitopatie specifiche e a insetti litofagi con particolare riguardo a quelle qui riportate:

- prevenzione della fitopatia fungina nota come "Cancro colorato del Platano" (Ceratocystis fimbriata f. platani), la cui lotta e resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale dal D.M. del 17.04.98 e le cui modalità tecniche di applicazione sono riportate, limitatamente al territorio della Regione Lombardia, nella D.G.R. del 09/04/99 n. 26273, è fatto obbligo di attenersi alle citate disposizioni;
- lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino (Taumatopoea pityocampa) valgono le disposizioni del D.M. del 17/04/98;
- lotta obbligatoria al Fuoco Batterico (Erwinia amylovora) valgono le disposizioni del D.M. n°356 del 10/09/99;
- lotta all'Infantria americana (Hyphantria cunea) valgono le disposizioni della Circolare della Regione Lombardia del 13/4/1991.
- Popillia Giapponese.

Su tutto il territorio comunale è fatto inoltre obbligo di lotta contro la specie erbacea conosciuta come Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) in accordo con l'ordinanza regionale O.P.G.R. N. 25522 del 29/3/99 in materia di "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa collegata" Tutti i trattamenti fitosanitari nonché quelli diserbanti eventualmente effettuati in ambito urbano o extraurbano, escluse le aree agricole, andranno eseguiti con prodotti specificatamente autorizzati dalle autorità competenti per la tipologia d'impiego. Il diserbo chimico è vietato e a quest'ultimo è preferito il metodo meccanico.

Art. 14 - Profilassi delle malattie letali epidemiche

L'abbattimento di piante che manifestano i segni evidenti di malattie letali epidemiche, deve avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori. Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.
Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.
I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei, tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili.

Art. 15 - Disposizioni per gli interventi edilizi

I soggetti titolati a presentare Permesso di Costruire, SCIA o CILA riguardanti le aree verdi private devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- i progetti presentati per il rilascio di Permesso di Costruire o SCIA relativi a interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica o comunque riguardanti la trasformazione delle aree verdi private devono essere corredati da un elaborato relativo alla sistemazione del verde nell'area permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale o non residenziale, nel rispetto dei parametri di piantumazione fissati dal vigente regolamento e dallo strumento urbanistico comunale.
- tutte le alberature esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rilevate ed indicate sulla suddetto elaborato grafico con l'indicazione dell'essenza;
- i progetti dovranno tenere conto dell'obbligo di rispettare le alberature di alto fusto per le quali non è serve l'abbattimento, avendo particolare cura di riservare sufficiente spazio all'apparato radicale ed alla chioma, tenendo conto del suo sviluppo futuro.

In analogia a quanto disposto dalle N.T.A. del vigente PGT e dal vigente Regolamento di Igiene deve essere prevista:

- per le zone residenziali una quota percentuale di superficie destinata a verde permeabile pari almeno al 20% della superficie interessata dall'intervento;
- per le zone non residenziali una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 10% della superficie interessata dall'intervento.

In entrambi i casi dovrà essere prevista una piantumazione un albero ad alto fusto e due arbusti per ogni 25 mq. di superficie a verde permeabile. Qualora nel lotto risultasse impossibile l'impianto di alberi e arbusti nelle quantità suindicate, previo accordo con il Comune, in alternativa potrà essere autorizzata la piantumazione delle suddette essenze su un area pubblica specificatamente individuata dal Comune.

Art. 16 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere

Gli interventi di scavo o bitumatura su terreno pubblico eseguiti dagli Enti titolari dei sotto-servizi alla cittadinanza, che dovessero essere eseguiti in stretta vicinanza ad alberi, devono essere preventivamente comunicati al Servizio Ambiente mediante domanda in cui devono essere allegate una planimetria del luogo in scala adeguata con riportata la vegetazione presente e una relazione tecnica indicante le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco non può essere inferiore a due metri. Eventuali deroghe alla distanza minima indicata potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.
Potranno essere altresì indicate dal Servizio Comunale competente distanze di rispetto maggiori nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici. Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza dei platani, dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico abilitato, che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa le radici saranno protette con apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno da proteggere. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. E' vietata

l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc. Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, materiali terrosi, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con autorizzazione del Servizio Comunale competente. Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie. Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dal Servizio Comunale competente. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati. In tale modo devono essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomico-gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

1. La progettazione deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale.
2. Tutti i progetti, se riguardano edifici e/o aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.
3. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dall'Amministrazione comunale deve essere autorizzato.

Art.17 - Modificazione della falda.

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda o di pompe geotermiche, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno, anche rispetto ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti in materia.

Art.18 - Convenzione per la gestione e manutenzione di aree verdi comunali.

Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri

Nell'intento di favorire un più stringente coinvolgimento del corpo sociale nella gestione di una parte di patrimonio pubblico, l'Amministrazione Comunale incentiva la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad esse inerenti. A tale fine l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa adozione di apposito Regolamento, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e arredo urbano a titolo gratuito.

La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi possono coinvolgere direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, nel processo di tutela e sviluppo.

Il contributo dei cittadini si può esplicare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

L'affidamento sarà pertanto regolato da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle Parti.

Art.19 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 20 – Affidamento, sponsorizzazione delle aree verdi - Donazioni

Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nell'elenco di cui all'art. 2, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

1. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.
2. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti.
4. Nelle aree di trasformazione urbanistica che prevedono la realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione di aree verdi, cedute o asservite all'uso pubblico, l'Amministrazione, nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o in successivi accordi con gli operatori, proprietari o loro aventi causa, disciplinerà la ripartizione degli oneri di manutenzione di manutenzione e i criteri generali di fruizione delle suddette aree verdi.
5. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di ricevere in donazione a completo titolo gratuito da persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano, di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale e di essenze.

Art. 21 - Orti urbani e giardini condivisi

Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde pubblico che l'Amministrazione Comunale realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell'Amministrazione comunale. Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, gestione presenti nel *"Regolamento comunale per l'assegnazione temporanea di aree comunali ad uso orti"* approvato con deliberazione di C.C. 36 del 11.06.2020.
Oltre a tutelare il verde esistente, l'Amministrazione Comunale può promuovere la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità è rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. I giardini condivisi hanno le caratteristiche di giardini di quartiere, pedagogici, di prossimità. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono

luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti nel quartiere.

Art. 22 - Lavoro volontario

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

a) piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l'Amministrazione comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati;
b) gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi; l'Amministrazione Comunale si farà carico di attivare congrue ed idonee polizze assicurative nei confronti dei soggetti coinvolti;
c) le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione comunale e il proponente volontario.

Art. 23 - Verde in aree private

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante. I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada e dal regolamento di Polizia Locale. Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni

dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

Art. 24- Promozione del rimboschimento

Il Comune promuoverà il coinvolgimento della popolazione e delle scuole nella piantumazione e cura di alberi ed arbusti, in modo di educare la cittadinanza al rispetto e alla cura del verde comune, con continuità negli anni e da adibire alla legge n°113/92 "Un albero per ogni nato".

Art. 25 - Accesso alle aree verdi pubbliche

1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni, come ad esempio nelle aree naturalistiche soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi nelle fasce orarie di cui all'Allegato n° 1.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi.
3. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili.
4. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.
5. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

Art. 26 - Mezzi motorizzati

1. Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 2, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore.
2. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli

spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:
a. motocarrozzette a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili ;
b. mezzi di soccorso;
c. mezzi di vigilanza in servizio, compresi i mezzi del Servizio fitosanitario regionale, opportunamente identificabili;
d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
e. mezzi agricoli in transito verso o di ritorno dalle attività specifiche svolte su terreni agricoli;
f. mezzi di proprietà dei residenti dotati di apposita autorizzazione o pass, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
g. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
h. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
i. mezzi di servizio che devono raggiungere una struttura pubblica (a titolo esemplificativo: scuola, biblioteca, parcheggio) quando questa si trovi all'interno dello spazio verde, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
j. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano attività produttive all'interno dell'area, con specifica autorizzazione dei competenti Uffici e in fasce orarie preventivamente definite;
k. mezzi di servizio diretti all'interno di sedi associative, esclusivamente lungo un unico percorso preventivamente individuato;
l. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 27 - Mezzi non motorizzati e cavalli

1. Nelle aree verdi pubbliche biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare (salvo dove espressamente vietato) a velocità moderata e comunque tale da non procurare pericolo, esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni alle aree verdi.
2. Nelle aree verdi pubbliche i cavalli condotti da cavaliere, sempre sugli stessi percorsi, possono circolare solamente al passo, salvo espressi divieti; è vietato il servizio di piazza (veicoli a trazione animale), salvo espresse autorizzazioni. I proprietari dei cavalli sono tenuti a raccogliere gli escrementi dei propri animali sulle strade dove circolano e nei parchi, oppure a bardarli in modo che non sporchino, in caso contrario verrà interdetto loro l'accesso.

Art. 28 - Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica

Nelle aree verdi è vietato:

a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante;
b. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato; nel caso di funghi eduli, la raccolta è consentita nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso è fatto divieto di danneggiare la vegetazione;
c. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
d. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive; d. scavare nel terreno e asportare la terra;
e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia;
i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le

modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;

j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
l. introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti (a titolo esemplificativo ratti, cornacchie e scoiattoli), salvo specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione comunale;
n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
o. arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
p. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
q. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree;
r. all'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite nell'Allegato n°1.

Art. 29 - Danneggiamento di alberi

Qualsiasi azione volontaria e involontaria svolta nei confronti degli alberi, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente per il verde, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.

Art. 30 - Emissioni sonore

1.Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.
2. Le attività rientranti in eventi e/o manifestazioni autorizzate all'interno delle aree verdi devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
3. Nella progettazione delle aree interessate alla realizzazione di parchi pubblici urbani ed extraurbani dovrà essere tenuto conto di quanto previsto dalle norme regionali/locali che prevedono l'obbligo di produrre la valutazione previsionale del clima acustico.

Art. 31 Acque comprese nelle aree verdi

Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, ad eccezione delle aree verdi private, è vietato:
a. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
b. la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
c. l'accesso di qualunque tipo alle superfici ghiacciate;
d. l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito da apposita segnaletica, con l'esclusione dei mezzi di servizio;
e. l'ostruzione e la deviazione non autorizzata delle acque;

f. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo;
g. l'introduzione di specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzata;
h. l'uso di modellini senza motore o a motore elettrico, salvo ove autorizzato e regolamentato con adeguate misure di sicurezza per le persone, purché l'uso ludico non comporti danni alla fauna o manomissioni all'ambiente. È vietato l'uso di modellini con motore a scoppio. Le sponde dei canali e delle rogge devono, se possibile, essere lasciate libere di 'naturalizzarsi' con specie vegetali che garantiscano la stabilità del terreno e l'habitat idoneo ai cicli vitali delle specie di insetti previste nella direttiva habitat.

ATTIVITA' NELLE AREE VERDI

Art. 32 - Fruizione delle aree verdi
Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali ed educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli Uffici comunali competenti per il verde.

Art. 33 - Aree ornamentali.
Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico, parterre. In questi spazi è vietato l'accesso, salvo agli aventi diritto in quanto titolari di appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale per la sistemazione e manutenzione del verde.

Art. 34 - Aree gioco.
1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti. Se non espressamente indicato le attrezzature non possono comunque essere utilizzate da bambini di età superiore ai 12 anni.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare aree gioco fruibili e attrezzate per i

bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali, avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità (altalene accessibili alle carrozzine, tavole sensoriali) e al contempo promuovendo una piena integrazione fra i bambini attraverso giochi fruibili da tutti, per un'area giochi inclusiva.
3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area.
4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.
5. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.
7. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato:

- fumare;
- consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona;
- l'accesso ai cani e ad altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone con disabilità.

Art. 35 - Aree attrezzate per lo sport.
1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive che utilizzino attrezzature pubbliche (a titolo esemplificativo campi di bocce, campi di calcetto, campi di basket) possono essere oggetto di convenzione con privati cittadini, in forma associativa, mediante appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale,

per agevolarne la manutenzione diretta. Tali aree e attrezzature rimangono comunque liberamente fruibili dalla cittadinanza.
3. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni.
4. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore, fatti salvi quelli riservati ai minori di anni 14. Fatta salva l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente durante specifiche manifestazioni.
5. È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.
6. Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dagli uffici competenti per il verde, al fine di salvaguardare il patrimonio verde pubblico.

Art. 36 - Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.
Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento comunale per la Tutela degli Animali e delle vigenti leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

a) a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Vigilanza e le GEV, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde.

b) a non introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi, con primaria funzione ornamentale di cui all'art. XX, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso

c) ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree cani di cui al successivo art. 33. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);

d) a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

Art. 37 - Aree per i cani.
1. Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 150 cm o segnaletica.
2. All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.
3. Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.
4. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.
5. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ATS per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali.

6. Quando l'ampiezza dell'area destinata lo consenta, gli spazi vengono destinati a cani di taglie differenti. La fruizione delle aree per i cani dovrà ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

Art. 38 - Attività commerciali e hobbisti

1. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici è consentito lo svolgimento di attività di commercio o di volantinaggio soltanto previa autorizzazione del competente ufficio comunale;
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi sugli spazi erbosi.
3. Agli esercenti è vietato manomettere in ogni modo gli spazi utilizzati. L'autorizzazione all'utilizzo degli spazi sarà soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, salvo diversa indicazione della Giunta Comunale.
4. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi successivi all'inadempimento.
5. Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi, ecc) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività. Inoltre, mediante appositi accordi e atti sottoscritti con il competente ufficio , potrà farsi carico della sistemazione e manutenzione di una porzione dell'area verde circostante.
6. Sulle aree pavimentate all'interno degli spazi verdi pubblici potrà essere autorizzata dall'ufficio competente, nel rispetto delle norme vigenti, l'attività di vendita diretta di produzione e trasformazione agricola di prossimità.

Art 39 - Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione

1. Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e, in generale, le attività di animazione che comportino l'occupazione di aree verdi pubbliche sono consentite esclusivamente all'interno degli spazi individuati e autorizzati dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per quanto attiene alle prescrizioni tecniche concernenti la salvaguardia delle aree a verde pubblico, fatte salve diverse e più puntuali prescrizioni espresse di volta in volta dagli Uffici competenti.

2. Nello svolgimento di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, e comporta altresì l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è inoltre subordinata, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'eventuale idonea cauzione determinata dal competente Settore dell'Amministrazione comunale in base a parametri approvati con specifico provvedimento dalla Giunta Comunale. A tal fine, riguardo a ogni tipologia di attività, valgono il limite minimo e il limite massimo della cauzione stabilito dalla Giunta comunale.
5. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti rispetto alle autorizzazioni ottenute, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, spettacoli e, in genere, attività di animazione sul territorio comunale per almeno 24 mesi successivi all'inadempimento.

PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 40 - Criteri di sviluppo delle aree verdi urbane

1. L'Amministrazione Comunale disciplina lo sviluppo e la crescita del verde urbano in funzione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e in particolare dalla Legge 14.1.2013, n 10 s.m.i.
2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuove l'incremento delle aree verdi urbane ed elabora capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree verdi, adottando misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'uso corretto della risorsa idrica, la riduzione delle polveri sottili e dell'effetto 'isola di calore', contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e al miglioramento e alla salvaguardia della biodiversità con particolare riferimento:
   - alle nuove edificazioni, per una migliore qualità dell'intervento edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto d'intervento come nei casi di ristrutturazione edilizia che prevedano la totale demolizione e ricostruzione di edifici;

- agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree verdi scoperte di pertinenza di tali edifici;
- nella previsione e realizzazione di aree verdi pubbliche nell'ambito degli interventi urbanistici, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
- alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle specie vegetali;
- alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

3. Le aree per il verde urbano di nuova previsione oggetto di cessione gratuita al Comunale conseguenti al trasferimento di diritti edificatori, in sede di annotazione nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori, previa indagine ambientale condotta dall'ufficio competente e prima della cessione dell'area medesima, dovrà essere sistemata a verde elementare e liberate da occupazioni di qualsiasi natura. Le eventuali presenze arboree dovranno essere, successivamente alla presentazione della richiesta di annotazione, valutate ai fini del loro mantenimento con i referenti dell'ufficio comunale competente, preposto alla futura presa in carico dell'area

Art. 41 - Modalità di progettazione

1. La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti o convenzionati, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, a verde deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio, del Piano di Governo del Territorio vigente e degli strumenti di pianificazione territoriale generale in tema di tutela e valorizzazione ambientale adottati dalla Città metropolitana e, in generale, alle norme vigenti in materia. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.
2. L'analisi ecologico-ambientale, l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione), l'analisi storica, viabilistica ed ecologica devono essere effettuate dal richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del

sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

3. Le nuove realizzazioni devono essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
4. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone o naturalizzate, resistenti all'ambiente urbano e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, applicare ove possibile, criteri di tipo naturalistico, limitare il consumo della risorsa idrica e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante e alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
5. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.
6. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione comunale che coinvolgono aree verdi o alberi esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori almeno un professionista competente appartenente al Settore comunale del verde.
7. Nel caso di interventi edilizi, assoggettati a strumenti di pianificazione attuativa, a titoli edilizi convenzionati o diretti, che riguardano nuove costruzioni o sostituzioni edilizie o lavori edilizi che comportano abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi asseverati dal professionista in sede di presentazione o richiesta del titolo, gli uffici interni al settore comunale competente per il verde forniranno supporto o rilasceranno pareri e/o prescrizioni progettuali allo Sportello unico per l'Edilizia. Eventuali modifiche successive al progetto assentito dovranno essere comunicate agli uffici comunali per l'approvazione.

Art. 42 - Linee progettuali

Nel caso di nuove edificazioni, i parametri riguardanti le percentuali di verde e di superficie filtrante sono contenuti stabiliti nel vigente P.G.T.

1. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di rilievo, devono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie architetture vegetali. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di riflesso della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione è in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato.
2. Anche nel caso in cui vi sia allacciamento all'acquedotto deve sempre essere preso in considerazione l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione delle aree verdi e delle acque meteoriche debitamente raccolte, drenate e convogliate.

Art. 43 - Prescrizioni per la messa a dimora di alberi

1. Nella superficie filtrante definita dal vigente PGT fatte salve eventuali diverse situazioni contingenti, vige l'obbligo di impianto di: n.1 albero di prima grandezza ogni 50 mq o n.2 alberi di seconda grandezza ogni 25 mq.
2. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate quelle autoctone, o naturalizzate, o comunque ecologicamente compatibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti e seguendo una strategia a favore della conservazione e dell'incremento della biodiversità.
3. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti e malattie, di riduzione del rumore e di rusticità, limitate esigenze di acqua, capacità di adattamento al cambiamento climatico.
4. Salvo circostanze particolari, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" – dalla D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11102 e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni. Inoltre è opportuno non

impiegare specie con spine su rami o foglie, parti tossiche/velenose, polline allergenico.
5. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile.
6. Prescrizioni di dettaglio potranno essere definite dal documento riguardante le prescrizioni progettuali elaborato dal Settore comunale competente per il verde.

Art. 44 - Vigilanza e sanzioni
Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A., alle Guardie Ecologiche Volontarie. Per le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure di cui al Regolamento di Polizia Locale. Per le inadempienze al presente regolamento non elencate ai commi successivi, si applicheranno le sanzioni previste da appositi Regolamenti o dalle ordinanze sindacali da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1.000,00.=, fatte salve le violazioni previste dall'art.29 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:
- abbattimento di essenza arborea pubblica o privata (con l'obbligo a procedere a nuova piantumazione di analogo valore);
- mancata ottemperanza alle prescrizioni di autorizzazione all'abbattimento;
- capitozzatura, equiparabile all'abbattimento dell'essenza arborea;
- potatura difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e non altrimenti autorizzata;
- mancata realizzazione o difformità nella sistemazione delle aree verdi;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni di manutenzione delle aree private;
- danneggiamento del patrimonio arboreo e arbustivo, verde ornamentale e tappeto erboso;

- danneggiamento, manomissione, imbrattamento e deturpamento di panchine, cestini, giochi e ogni altro arredo e attrezzatura presenti nelle aree a verde pubblico;
- danneggiamento e manomissione degli impianti di illuminazione e irrigazione nelle aree a verde pubblico;
- dispersione nel verde di sostanze dannose (con l'obbligo di ripristino degli esemplari interessati nel caso di danno al patrimonio erboso)
- abbandono di rifiuti nelle aree a verde pubblico;
- asportazione di qualsiasi essenza o residuo vegetale senza specifica autorizzazione comunale nelle aree a verde pubblico;
- interventi di modificazione della forma o della struttura o delle caratteristiche delle piante tutelate senza autorizzazione;
- accedere con veicoli a motore (esclusi i mezzi di servizio autorizzati per le manutenzioni);
- accendere fuochi senza permesso dell'Amministrazione Comunale;
- raccogliere fiori, danneggiare nidi e tane;
- modificare il tappeto erboso o il sottobosco;
- introdurre nuovi animali senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
- restanti contravvenzioni al presente Regolamento, non specificatamente previste in questo articolo.

In ogni caso deve essere risarcito l'effettivo valore della pianta danneggiata desumibile dal vigente elenco prezzi del listino "Assoverde" - Associazione Italiana Costruttori del Verde.

Art. 45 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. Esso integra o sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Locale, le norme di altri Regolamenti Comunali e le deliberazioni adottate, con esso incompatibili.

Art. 46 – Norme transitorie finali

Per gli interventi previsti nel presente Regolamento effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli precedenti, in quanto l'azione dell'Amministrazione e del Servizio Ambiente dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale al Progetto dei Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico appaltati ad Imprese del settore.

ALLEGATO N°1
PARCHI COMUNALI – PARCO DEL CENTENARIO

ORARI PARCHI:

- **Orario Estivo dal 1 aprile al 31 ottobre**
  Dal Lunedì alla Domenica dalle h. 8:30 alle ore 20:00
- **Orario Invernale dal 1 novembre al 31 marzo**
  Dal Lunedì alla Domenica dalle 8:30 alle ore 19:00

Parchi recintati: Parco del Centenario, Parco del Noce, Parco Clivia, Parco Via F. Gioia, Parco dei Sorrisi, Parco Via Neruda, Parco dei Girasoli, Parco Via Giacosa, Parchi Via Treves, Parco TR4 (Via Carlo Salerno).
Parchi aperti: Parco dello Scoiattolo, Parco Via Verdi, Parco Via Virgilio, Parco Pertini, , Parco Via Rimembranze, Parco Via XXV Aprile, Parco 1° Maggio (Via IV Novembre).
Spazi a verde: Papa Giovanni XXIII, Pier della Francesca, Bosco dei nuovi nati (Cavour/Tasso), Parco Falcone (q.re TR1), Via Salvini
Aree cani: Parco dello Scoiattolo, Parco di Via Verdi, Via Cavour/Verdi, Parco Via Neruda, Parco del Centenario, Parco Via Gioia, Via Virgilio, Parco dei Girasoli, Via Matteotti, Parco dei Sorrisi.

Nei Parchi non è consentito come da regolamento del verde

- accedere con mezzi motorizzati, esclusi i mezzi di servizio
- Cogliere fiori e recare danni alle piante
- Abbandonare i rifiuti fuori dei contenitori
- Recare disturbo con rumori eccessivi
- Fare grigliate e pic-nic al di fuori delle aree consentite
- Non è consentito utilizzare griglie nei parchi in altre aree se non con l'autorizzazione degli uffici preposti
- Accedere alle griglie con mezzi motorizzati anche per il solo scarico e carico
- Lasciare i cani liberi
- Accedere con cavalli e altri animali se non autorizzati
- Utilizzare in modo improprio i giochi

REGOLAMENTO UTILIZZO GRIGLIE PARCO DEL CENTENARIO

Presso l'area verde del Parco del Centenario sono presenti delle attrezzature per grigliate e tavoli da pic-nic. L'Associazione incaricata alla gestione del Parco, ha il compito di dare indicazioni al cittadino sulle norme da seguire per il corretto utilizzo delle stesse secondo le seguenti prescrizioni:

1. ogni attrezzatura dovrà essere prenotata o presso il punto ristoro del Parco o presso i volontari e sarà necessario fornire i dati personali, il numero di telefono per ogni eventuale comunicazione e la fotocopia del documento di identità;
2. la quota versata non sarà restituita e dovrà essere versata al momento della prenotazione; non sono ammesse prenotazioni via mail o telefono; è possibile fare una prenotazione per volta;
3. al momento della prenotazione sarà rilasciata una ricevuta ed anche copia delle presenti norme da seguire; la firma di conferma dell'interessato comporta l'accettazione incondizionata di queste regole di comportamento;
4. in caso di imprevisti personali o di maltempo, la disdetta deve essere fatta almeno entro le 48 ore precedenti la data della prenotazione; la prenotazione può essere usufruita entro l'anno solare, ma sempre in funzione delle prenotazioni già esistenti; il rinvio non dà alcun diritto di precedenza;
5. è proibito l'uso di attrezzature personali (tavoli, sedie, tende e griglie), ma ogni frequentatore deve essere dotato di carbonella e di una propria graticola (per l'igiene del proprio cibo);
6. non è possibile fare pic-nic o grigliate senza utilizzare le strutture messe a disposizione; i pic-nic non possono avvenire in qualunque posto del Parco, ma solo nell'area delimitata dalle rogge dove sono presenti i tavoli; la zona è definita dalla cartina posta all'inizio del parco;
7. l'area prenotata deve essere lasciata totalmente pulita anche da addobbi o altro;
8. i rifiuti devono essere differenziati tra vetro, plastica/lattine e tutto il resto; i rifiuti, opportunamente separati, devono essere conferiti negli appositi contenitori posti all'ingresso del parco. Le braci residue (soprattutto se calde) possono essere lasciate sul posto. I rifiuti abbandonati sul posto saranno oggetto di sanzione nei confronti del titolare del documen-

to d'identità che ha effettuato la prenotazione secondo quanto prevede la legge 152 art.192 comma 1,2 e 3 in tema di abbandono dei rifiuti;

9. è tassativamente vietato accedere alle griglie e alle zone pic-nic con mezzi motorizzati anche solo per carico o scarico;
10. eventuali accordi per feste presso il punto ristoro del parco non rientrano in queste regole, ma la festa deve svolgersi nelle immediate vicinanze del bar;
11. tutto il ricavato da questa attività sarà destinato totalmente alla manutenzione delle attrezzature e debitamente rendicontato nella relazione annuale di cui all'Art. 8;
12. nel caso non vi siano prenotazioni è possibile usufruire dell'attrezzatura rispettando queste stesse norme di comportamento e chiedendo la disponibilità presso il bar o i volontari.

La Polizia Locale è delegata al controllo ed alla vigilanza del Parco del Centenario soprattutto durante i giorni festivi e prefestivi in particolare nell'area dedicata all'utilizzo delle attrezzature per grigliate e pic-nic.

Via IV Novembre, 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02-48418200
P.IVA/C.F.: 03029240151

PEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale: protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB:https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

ALLEGATO N°2
Elenco delle specie arboree autoctone:

- Acer campestre acero campestre
- Alnus glutinosa ontano nero
- Alnus incana ontano bianco
- Berberis spp. (vari) crespino
- Carpinus betulus carpino
- Corylus avellana nocciolo
- Cornus mas corniolo
- Cornus sanguinea sanguinello
- Cotinus coggira scotano
- Crataegus monogyna biancospino
- Crataegus oxyacantha biancospino
- Euonymus europaeus evonimo
- Fagus sylvatica faggio
- Frangula alnus frangola
- Fraxinus excelsior frassino maggiore
- Fraxinus ornus orniello
- Ilex aquifolium agrifoglio
- Juglans regia noce comune
- Laburnum spp. (vari) maggiociondolo
- Ligustrum vulgaris ligustro
- Malus sylvestris melo selvatico
- Mespilus germanica nespolo
- Morus spp. (vari) gelso
- Ostrya carpinifolia carpino nero
- Populus alba pioppo bianco
- Populus canescens pioppo grigio
- Populus nigra italica pioppo cipressino
- Populus tremula pioppo tremulo
- Prunus avium ciliegio
- Prunus cerasus amareno
- Prunus padus pado
- Prunus spinosa prugnolo
- Pyrus communis pero selvatico

- Quercus petrae rovere
- Quercus pubescens roverella
- Quercus robur farnia
- Salix alba salice bianco
- Salix caprea salice caprino
- Salix fragilis salice fragile
- Salix pentandra salice odoroso
- Sambucus nigra sambuco
- Sorbus aucuparia sorbo degli uccellatori
- Sorbus domestica sorbo domestico
- Sorbus terminalis ciavardello
- Syringa vulgaris lilla
- Taxus baccata tasso
- Tilia cordata tiglio
- Ulmus minor campestris olmo

Elenco delle specie naturalizzate comunque adattate all'ambiente urbano:

- Acer opalus acero opalo
- Acer platanoides acero riccio
- Acer pseudoplatanus acero di monte
- Acer saccharinum acero saccarino
- Aesculus hyppocastanum ippocastano
- Albizzia julibrissin albizzia
- Betula pendula betulla
- Catalpa bignonioides catalpa
- Cedrus spp. (vari) cedro
- Celtis australis bagolaro
- Cercis siliquastrum albero di Giuda
- Ginkgo biloba ginko
- Juglans nigra noce nero
- Lagerstroemia indica lagerstroemia
- Liquidambar styraciflua liquidambar
- Liriodendron tulipifera albero dei tulipani
- Magnolia spp. magnolia
- Paulownia spp. paulonia

- Philadelphus coronarius filadelfo
- Pinus strobus pino strobo
- Platanus spp. platano
- Pinus sylvestris pino
- Prunus cerasifera mirabolano
- Prunus serrulata ciliegnio giapponese
- Punica granatum melograno
- Quercus rubra quercia rossa
- Robinia pseudoacacia robinia
- Sophora japonica sofora
- Tilia hybrida argentea tiglio americano
- Tilia tormentosa tiglio argentato

Elenco delle specie arbustive:

- Abelia spp.
- Amelanchier canadensis
- Aucuba japonica
- Berberis interposita
- Berberis julianae
- Berberis media
- Berberis ottawensis
- Berberis thunbergii
- Buddleia davidii
- Buxus spp.
- Callicarpa spp.
- Caryopteris spp.
- Chaenomeles japonica
- Cornus alba
- Cotoneaster spp.
- Crataeugus monogyna
- Cytisus spp.
- Eleagnus pungens
- Euonymus fortunei
- Euonimus alatus
- Forsythia spp.
- Hedera spp.

- Hibiscu syriacus
- Hydrangea spp.
- Hypericum morerianum
- Hypericum hidcote
- Ilex spp.
- Kerria japonica
- Lagerstroemia indica
- Lavandula spp.
- Lavatera olbia rosea
- Leucothoe walteri
- Ligustrum spp.
- Lonicera spp.
- Mahonia spp.
- Malus spp. da fiore
- Nandina domestica
- Perowskia atriplicifolia
- Philadelphus spp.
- Photinia fraseri
- Potentilla fruticosa
- Prunus spp. da fiore
- Prunus laurocerasus
- Pyracantha spp.
- Rhamnus catharticus
- Rosa spp.
- Rosa chinensis "la fee"
- Rosa chinensis mutabilis
- Rosa rugosa
- Rose sel. Meidiland
- Sambucus spp.
- Spiraea spp.
- Symphoricarpos hankock
- Syringa vulgaris
- Viburnum spp.
- Weigela spp.

Gruppo delle conifere:
- Chamaecyparis spp.
- Juniperus spp. striscianti
- Microbiota decussata
- Pinus mugo nano
- Thuia spp.

E' sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona o per ragioni di salvaguardia del paesaggio:
- acacia o robinia (Robinia pseudoacacia)
- acero americano (Acer negundo)
- ailanto (Ailanthus altissima)
- falso indaco (Amorpha fruticosa)
- Famiglia delle Agavacee
- Famiglia delle Palme
- Famiglia delle Musacee
- Phyllostachys spp.
- Falso bambu (Arundinaria japonica).

ALLEGATO N°3
Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione:

1. Acer negundo L. Acer negundo L. Acero americano, Negundo Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanto, Albero del paradiso, Sommacco falso
2. Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia con foglie di artemisia
3. Amorpha fruticosa L. Amorpha fruticosa L. Amorfa cespuggliosa, Indaco bastardo
4. Artemisia verlotiorum Lamotte Artemisia verlotorum Lamotte Artemisia dei fratelli Verlot
5. Bidens frondosa L. Bidens frondosa L. Bidente foglioso
6. Buddleja davidii Franch. Buddleja davidii Franchet Buddleja di David
7. Elodea Michaux [tutte le specie] Elodea Michaux [tutte le specie] Peste d'acqua
8. Helianthus tuberosus L. Helianthus tuberosus L. Girasole del Canada, Topinambur
9. Humulus japonicus Siebold & Zucc. Humulus scandens (Lour.) Merril Luppolo giapponese
10. Lonicera japonica Thunb. Lonicera japonica Thunb. Caprifoglio giapponese
11. Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet - Ludwigia a grandi fiori s.l.
12. Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbo nucifera Gaertner Fior di loto
13. Pinus nigra J.F.Arnold Pinus nigra J.F.Arnold s.l. Pino nero
14. Prunus serotina Ehrh. Prunus serotina Ehrh. Ciliegio tardivo, Ciliegio americano
15. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi - Pueraria irsuta
16. Quercus rubra L. Quercus rubra L. Quercia rossa
17. Fallopia Adanson sect. Reynoutria Houtt. [tutte le Reynoutria Houtt. [tutte le specie] Poligono giapponese specie]
18. Robinia pseudacacia L. Robinia pseudacacia L. Robinia, Gaggia
19. Sicyos angulatus L. Sicyos angulatus L. Sicios angoloso
20. Solidago canadensis L. Solidago canadensis L. Verga d'oro del Canada
21. Solidago gigantea Aiton Solidago gigantea Aiton Verga d'oro maggiore

MODULO RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA
(Art. 6 Regolamento Comunale del verde)

Spettabile Comune di Trezzano sul Naviglio
SERVIZIO AMBIENTE
Via Boito, 5
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA

Il sottoscritto……
Nato a…… il……
Residente in…… via……n…….
Tel …….. in qualità di:
- Amministratore dello stabile di via …… n. ……., Trezzano sN (MI),

con studio in ……., Via ……,
n. …… , tel. …… fax ……
- Proprietario dell'area sita in via ……, n. …… , Trezzano sN (MI);

COMUNICA

Che intende:
1) abbattere n°…….alberi o arbusti delle seguenti specie…… il cui tronco supera i 10 cm di diametro ad una altezza di 1,50 cm, per le seguenti ragioni:
□ per condizioni di pericolo;
□ perché e stata accertata una condizione patologica degenerativa irreversibile;
□ per interferenza con interventi edilizi o danno a manufatti;
□ per documentata opportunità agronomica, (es. contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo);
□ per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici (precisare quali qui sotto)
…….
2) effettuare potature su alberi delle seguenti specie…….
□ con modalità differenti a quelle indicate all'art. 6 del Regolamento sul verde
□ in epoche differenti a quelle indicate all'art. 6 del Regolamento sul verde
□ su rami di diametro superiore a 10 cm
Per le seguenti ragioni …….
…….

L'intervento avverrà in Via……
nel periodo…… e sarà effettuato:
□ personalmente
□ tramite Ditta specializzata (indicare quale)……..
Il sottoscritto e a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo aver ricevuto la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e inoltre:
□ si impegna a sostituire l'esemplare/gli esemplari abbattuti con altrettanti esemplari di essenza idonea secondo le modalità prescritte all'art. 8 del Regolamento Comunale del verde e comunicare al Servizio in indirizzo l'avvenuta piantumazione.
□ Nel caso in cui trattasi di PLATANI, allega alla presente Nulla Osta del Servizio Fitosanitario Regionale secondo il D.M. 17/04/98 rilasciato in data ……
□ Segnala per il sopralluogo la disponibilità del Sig./Sig.ra …… tel……
□ Allega documentazione fotografica con indicazione dell'albero/degli alberi oggetto della richiesta (facoltativo).

Trezzano sul Naviglio, li…….

Firma